

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00736/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2025, proposto da

Antonio Bellocchio, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Melara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, Cat. 11E/2025/PAS, adottato in data 23.12.2025 e notificato il 30.12.2025, con cui è stata rigettata l'istanza del sig. Antonio Bellocchio volta al rilascio dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse per conto della Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presenti elementi di *fumus boni iuris*, atteso che:

- dal tenore del provvedimento impugnato (“*il BELLOCCO Antonio era già titolare di analoga licenza presso la stessa sede, revocata in data 15.11.2023 in quanto venuti meno i requisiti soggettivi indispensabili alla prosecuzione dell'attività, a seguito di informativa interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 06.10.2023*”), e salvo l’approfondimento proprio della successiva fase di merito (non essendo stata depositata la revoca disposta in data 15.11.2023), sembra emergere che la precedente licenza ex art. 88 TULPS sia stata revocata proprio in conseguenza dell’informatica interdittiva;

- la Questura di Reggio Calabria ha motivato il provvedimento impugnato, adottato *ex artt. 11 e 88 TULPS*, in quanto “*dagli elementi informativi acquisiti nel corso dell’iter istruttorio, a carico dell’istante, risultano controlli su strada con soggetti, tra cui un parente/affine, segnalati per gravi precedenti di Polizia, anche di tipo associativo ed inerenti alla mafia*”;

- nel corso del presente giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno dedotto che

tal frequentazioni dimostrerebbero il venir meno dei requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione, in quanto *“sebbene in passato il Bellocchio abbia ottenuto una licenza di polizia per la raccolta di scommesse, non ha mantenuto i requisiti nel tempo”*, alla luce a) dei controlli con *“soggetti pregiudicati”* nonché b) dei rapporti di parentela del medesimo ricorrente (pag. 9 della memoria del 14.01.2026) con Bellocchio Domenico (padre), Bellocchio Antonino (nonno) e Bellocchio Umberto (fratello del nonno), tutti deceduti;

RITENUTO che:

- tali controlli (tranne quello del 21.8.2024) - che riguardano le frequentazioni con i soggetti menzionati nell'interdittiva antimafia del 6.10.2023, relative ad un arco temporale (dal 24.8.2020 al 25.5.2023) antecedente l'adozione della stessa informativa antimafia - sono stati valutati dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione con il decreto (n. 2/25) che ha disposto il controllo giudiziario nei confronti dell'impresa individuale ricorrente ex art. 34-bis d. lgs. n. 159/2011;

- da quest'ultimo decreto emerge che il Tribunale abbia ritenuto che:

- *“il titolare dell'impresa "Impresa individuale Bellocchio Antonio", sia un soggetto incensurato e non siano emerse concrete cointerescenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali”*;

- *“Non è possibile ... ricavare un attuale e concreto pericolo di agevolazione stabile delle economie criminali, sulla base dei riportati legami familiari (...)"*;

- *“Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo al secondo elemento valorizzato dall'interdittiva, ossia i controlli sul territorio, in quanto non si ritiene che essi siano utili a configurare un pericolo concreto e attuale di stabile agevolazione delle economie criminali”*;

RITENUTO che il riferimento all'ulteriore controllo del 21.8.2024 (comunque antecedente l'ammissione al controllo giudiziario) appare generico, non essendo indicato il soggetto *“controindicato”* (apparendo fondata, sul punto, la censura dedotta con il motivo di ricorso rubricato sub 1.1. a pag. 5-6 dell'atto introduttivo);

RITENUTO, in ogni caso, che la valutazione sottesa al provvedimento di rigetto della licenza prevista dall'art. 88 TULPS in ordine alla ‘*buona condotta*’ del ricorrente non appare, allo stato, adeguatamente e logicamente giustificata, alla luce:

- dell’incensuratezza del ricorrente e dell’accertata assenza di “*concrete cointerescenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali*”, di guisa che, alla luce dei controlli con soggetti controindicati, non appare agevole la prognosi di possibile abuso del titolo di polizia;
- dell’attuale presenza dell’Amministratore Giudiziario, con compiti di vigilanza e monitoraggio dell’impresa individuale, che includono, tra l’altro, una “*costante presenza nella sede della società con accessi ripetuti per incontri e riunioni almeno due volte al mese e comunque secondo le necessità*”, la necessità di “*intrattenere stabili rapporti con l’amministratore della società*” e, in generale, compiti di vigilanza “*sul pericolo di infiltrazione, anche nell’ottica dell’applicazione di eventuali misure patrimoniali più incisive in corso di controllo ex art. 34bis, comma 6 ultima parte, cod. ant.*”;

RITENUTO che, pur nella diversità delle valutazioni sottese all’interdittiva antimafia e al diniego della licenza ex art. 88 TULPS, la sostanziale coincidenza di elementi indiziari non rende logicamente possibile, nel caso di specie, ritenere che l’impresa ammessa a controllo giudiziario ex art. 34-bis C.A.M. sia, in atto, priva dei requisiti per ottenere il titolo di polizia necessario allo svolgimento dell’attività d’impresa;

RITENUTO che il diniego impugnato finisce con il limitare la libertà di iniziativa economica, frustrando la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario che mira proprio a salvaguardare l’autonomia dell’iniziativa imprenditoriale, tenuto conto che il monitoraggio giudiziario è idoneo a disinnescare, *pro futuro*, gli “occasionali” rischi infiltrativi legati anche (e proprio) alle frequentazioni e ai contatti con soggetti pregiudicati, e che, oggi, nella

prospettiva della Questura di Reggio Calabria, giustificherebbero il diniego dell'autorizzazione di polizia;

RITENUTA la sussistenza del cd. *periculum in mora*, in ragione dei paventati danni economici, anche rispetto alle spese sostenute e agli investimenti documentati, dei possibili pregiudizi sulla stessa continuità dell'impresa e sul rischio che vengano a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia;

RITENUTO, per l'effetto, di dover sospendere l'efficacia del provvedimento, con conseguente obbligo per la Questura di Reggio Calabria, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria ovvero, se antecedente, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza, di rideterminarsi sull'istanza; RITENUTO, infine, che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza e vadano poste a carico delle Amministrazioni resistenti, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie la richiesta di misura cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame, nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16.9.2026, ore di rito.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio, nonchè le persone fisiche indicate nel presente provvedimento. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Domenico Gaglioti, Primo Referendario

Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Nicastro

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.